

STATUTO

**AGRICOOOP TERMINILLO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA DELLE SORGENTI 2

Numero REA: RI - 66544

Codice fiscale: 01077240578

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 12383 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Rieti, la Società cooperativa sociale di tipo "a" e "b" denominata "AGRICOOPTERMINILLO Società Cooperativa Sociale".	
	1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese.	
	1.3. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci.	
	1.4. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.	
	1.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	1.6. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo scopo mutualistico e solidaristico, mediante:

- la gestione di servizi socio assistenziali educativi di cui alla lettera "a" della legge 381/91;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore può stabilire successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le attività di seguito elencate, che sono coordinate e funzionali per l'efficacia ed il raggiungimento dello scopo sociale:

- a) - svolgere direttamente e/ o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali educative;
- ideare, progettare, attivare e gestire attività educative, di assistenza, e di trasporto speciale, di accompagnamento di cura e riabilitazione di persone disabili;

	- attivare e gestire centri diurni, comunità, alloggi e residenze protette;	
	- organizzare corsi professionali finalizzati alla formazione di personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione di persone diversamente abili;	
	- La consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;	
	- L'istituzione di corsi di formazione, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;	
	- La realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati	
	b) - quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:	
	lo svolgimento attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In modo più specifico le attività agricole previste dall'art 2135 del C.C. e precisamente :	
	- coltivazione di fondi agricoli, silvicoltura, allevamento di	

animali e attività connesse: quali manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

In particolare potrà effettuare la produzione, l'acquisto, il confezionamento, la commercializzazione, la trasformazione e la vendita di tutti i prodotti provenienti dall'allevamento degli animali.

Inoltre lo svolgimento di attività diverse in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curerà:

1 - la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;

2 - La salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente;

[illegible]

	funzionale alle attività della cooperativa;	
	11 - La progettazione, la gestione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili;	
	12 - La catalogazione ed archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc;	
	13 - L'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;	
	14 - La promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni;	
	15 - La produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande, prodotti ed alimenti tipici, naturali ,biologici, e fitoterapici;	
	16 - La progettazione la gestione e la fornitura di servizi di apparecchiamento e di sparecchiamento tavoli, approntamento, confezionamento, porzionamento e distribuzione di pasti e di derrate alimentari in genere; movimentazione di derrate e materiali di mensa;	
	17 - La gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;	

18 -	La gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere;	
19 -	Progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro, e attività artigianali in genere;	
20 -	La gestione dell'intero ciclo del trattamento rifiuti privilegiando la raccolta differenziata e il recupero ivi compreso il trattamento dei rifiuti speciali il tutto in via autonoma o in collaborazione con Enti o Privati;	
21 -	La gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;	
22 -	La formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopprimere a situazioni di emergenza nei settori tecnici , amministrativi e logistici , presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali ; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;	
23 -	L'organizzazione di campagne pubblicitarie dirette o commissionate da enti pubblici e privati, l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi , manifestazioni , ecc.;	
24 -	La realizzazione di progetti tecnici in ambito industria-	

	le, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeo-	
	logico, artigianale, agriturismo, commerciale, edile, ecc.;	
	25 - l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli	
	operatori coinvolti nei progetti;	
	26 - la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere	
	da realizzare in forma artigianale o industriale.	
	La cooperativa può svolgere attività diverse da quelle sopra-	
	menzionate purchè connesse alle attività sopra descritte e co-	
	munque funzionali e/o necessarie per il perseguimento degli	
	obiettivi sociali.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garan-	
	zia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del	
	credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed im-	
	mobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

a) soci lavoratori dell'attività socio assistenziale educativa	
(tipo A) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
tudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai	
lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-	
va per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in	
possesso di una preparazione teorica e pratica atta alle man-	
sioni da svolgere;	
b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori	
della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso	
di una preparazione teorica e pratica nonché di esperienza	
professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
taggiati;	
c) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
n. 381/91;	
d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli ef-	
fetti della legge 381/91.	
e) categoria speciale di soci	
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

	le verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-	
	to instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	

tà del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale re-	
	golamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibili-	

	tà, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è anno-	
	tata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio,	
	siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un	
	mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammis-	
	sione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre coo-

perative che perseguano identici scopi sociali ed implichino

un'attività concorrente, né, senza espresso assenso

dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordinato

a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o

affine a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-

l'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-

mento o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure conciliativa di cui al successivo articolo **35**.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-

cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione al Tribunale previo tentativo preliminare di conciliazione ai sensi dell'art. 35.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 lettera c) e 24 la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 24, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati	
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	

dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione ed il valore minimo di ciascuna socia;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera
	di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per
	legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procede-
	re alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-
	l'emissione dei titoli.
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,

nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
i soci non operatori.	
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
prevalente.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 24 (Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le ri-	
sultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	

mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori , dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico-

	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 26 - Assemblee	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	

i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-

montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo

	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente ed un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti prevale il voto del Presidente.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	

l'amministrazione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-

masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
la sostituzione dei mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenu-	
ti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	
fino alla loro sostituzione.	
Gli amministratori non hanno diritto a compenso e ad essi	
spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione	
del loro incarico.	
Art. 32 (Organo di controllo)	
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
lo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del	
collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
supplenti eletti dall'assemblea.	
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
stizia.	
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla	
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
bili.	

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 35 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo 4/3/2010 n. 28.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 - Rinvio

[illegible]